*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma* **Anno 135° — Numero 300**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 24 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## SOMMARIO



**94A8141**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1994, n. 700.

**Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28, concernente il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I limiti di importo di lire 100 milioni e di lire 150 milioni, indicati al comma secondo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 28, per le spese per le quali è previsto il ricorso alla gestione in economia, sono entrambi elevati a 200.000 ECU, IVA esclusa.

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
*Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1994*
*Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 22*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessànta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

— Il D.Lgs. n. 642/1948 reca: «Provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato».

— La legge n. 186/1982 reca: «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».

— Il D.P.R. n. 28/1986 approva il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

*Nota all'art. 1.*

— Il testo del secondo comma dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 28/1986 è il seguente: «Per le spese di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 9), 10), 13), 15), 17), 20) e 21) il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 150 milioni; per quelle di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 11), 12), 14), 16), 18), 19), 22) e 23) nei casi in cui non sia superiore a lire 100 milioni».

**94G0763**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1994.

**Autorizzazione all'emissione integrativa, nel 1994, di alcune carte valori postali.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1994;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1994, delle seguenti carte valori postali:

francobolli commemorativi di Lajos Kossuth, nel centenario della morte;

francobolli commemorativi di Federico II Imperatore, nell'VIII centenario della nascita;

francobolli celebrativi del 500° anniversario della pubblicazione della «Summa de Arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità» di Fra' Luca Pacioli;

francobolli celebrativi del «Vertice del G7»;

francobolli celebrativi delle elezioni del Parlamento Europeo;

francobolli celebrativi dell'istituzione dell'ente pubblico economico «Poste Italiane»;

francobolli celebrativi della mostra archeologica «Antiche genti d'Italia»;

francobolli celebrativi del 75° anniversario della fondazione del CREDIOP;

francobolli celebrativi del XXII Congresso eucaristico nazionale;

francobolli commemorativi di Giovanni Gentile, nel cinquantenario della morte.

Art. 2.

Con separato provvedimento verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TATARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

*Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1994*
*Registro n. 7 Poste, foglio n. 398*

**94A8170**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 1994, n. 701.

**Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con il quale è stata prevista, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, la definizione delle procedure per l'utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari o già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784;

Visto l'art. 2, comma 1-*septies* del citato decreto-legge n. 16 del 1993, con il quale è stata prevista la definizione di condizioni, modalità e termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione nello stato dei beni o nei diritti reali sugli stessi insistenti, tali da rendere le relative procedure idonee all'aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica o telematica;

Visto l'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1946, n. 514;

Visto l'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679;

Visti gli articoli 3, 4, 5, 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme sul perfezionamento e la revisione del sistema catastale;

Visto l'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto l'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1990, con il quale sono state disciplinate le modalità di presentazione delle note di trascrizione alle conservatorie dei registri immobiliari, a mezzo di supporto informatico;

Visti gli articoli 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 16 del 1993 e 9, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Considerato il rapporto di complementarità esistente tra le disposizioni di cui ai citati commi 1-*quinquies* e 1-*septies* dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, segnatamente per quanto concerne l'esecuzione automatica delle volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari e amministrativi, sulla base delle informazioni contenute nelle relative norme di trascrizione o già acquisita presso le conservatorie dei registri immobiliari;

Considerata la necessità di provvedere all'emanazione di un unico regolamento che disciplini le procedure di aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica e telematica;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 1202 del 19 aprile 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Documenti tecnici*

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del

regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato *A* al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.

2. Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed evetualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1.

4. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all'art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblca 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione, di cui all'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono redatti conformemente ai modelli e alle procedure vigenti o in uso alla data di presentazione degli atti stessi. Le denunce di variazione sono redatte in conformità al modello 26*A*, riportato nell'allegato *B*.

5. Le modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle maggiori dimensioni.

6. Ai fini dell'iscrizione in catasto, le unità immobiliari oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché delle particelle presenti negli atti e denunce di cui al comma 4, sono individuate attraverso parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, detti parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale, su istanza dell'interessato, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima.

7. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti e le denunce di cui al comma 4, sono presentati su supporto magnetico secondo le istruzioni fornite dal dipartimento del territorio e le procedure vigenti al momento della presentazione degli atti, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti. Tali documenti sono destinati all'aggiornamento automatico e continuo degli archivi catastali e al rilascio di consultazioni o certificazioni con modalità informatizzate. La loro definizione si completa solo con la variazione dei dati catastali in atti.

8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarietà di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali eleborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonché nelle relative note di trascrizione.

9. Per l'attestazione dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, nonché degli atti e delle denunce di cui al comma 4, l'ufficio rilascia al dichiarante una copia degli esiti delle elaborazioni effettuate.

10. L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 1 nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte.

11. La documentazione, presentata ai sensi dei precedenti commi, è conservata secondo le disposizioni vigenti e le istruzioni di cui al comma 7.

Art. 2.

*Volture*

1. Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* viene fissata la data, a partire dalla quale le volture catastali relative ad atti civili, giudiziari e amministrativi, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate, sono eseguite automaticamente ai sensi dell'art. 2, comma 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con lo stesso provvedimento vengono disciplinate le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di presentazione delle domande di voltura, relative ai suddetti atti, di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

2. Per le volture catastali relative ad atti, la cui trascrizione viene eseguita presso conservatorie dei registri immobiliari non ancora meccanizzate, in sostituzione delle domande di cui agli articoli 3, 4 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, può essere presentata agli uffici tecnici erariali la nota di trascrizione redatta su supporto informatico, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 1990, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini ed ai collegi professionali dagli uffici periferici. A tal fine l'amministrazione finanziaria mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione automatizzata dei suddetti documenti.

3. Ai fini della registrazione di variazioni di diritti censiti in catasto, le unità immobiliari e le particelle sono individuate attraverso i parametri di identificazione definitivi, rappresentati da sezione, foglio, numero di mappale e di eventuale subalterno. Nell'ipotesi in cui non risultino ancora attribuiti, tali parametri vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale con le modalità ed entro i termini indicati nel comma 6 dell'art. 1.

4. Qualora non vi sia concordanza tra la situazione dei soggetti titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali e le corrispondenti scritture catastali, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali che ricevono atti o autenticano firme su atti civili, giudiziari e amministrativi, che danno origine a variazione di diritti censiti in catasto, di fare menzione, nell'atto medesimo e nella relativa nota di trascrizione, dei titoli che hanno dato luogo ai trasferimenti intermedi o delle discordanze.

5. Nel caso in cui l'atto traslativo non sia stato preceduto da una dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento, nello stesso atto, nonché nella relativa nota di trascrizione, è fatto obbligo al notaio ed agli altri pubblici ufficiali roganti di riportare la superficie convenzionale catastale, espressa in metri quadrati, in conformità alle istruzioni previste dall'art. 1, comma 2, del presente regolamento. Tale superficie è certificata da un tecnico ed accompagnata da planimetria catastale conforme a quella già presentata in catasto e relativa alla unità immobiliare urbana oggetto dell'atto medesimo. La planimetria è presentata con le modalità prescritte dall'amministrazione finanziaria. I documenti di cui sopra e le note di trascrizione sono presentati agli uffici delle conservatorie dei registri immobiliari e sono conservati secondo le disposizioni normative vigenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni di successione ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Art. 3.

*Trasmissione in via telematica*

1. I documenti di cui agli articoli 1 e 2, possono essere trasmessi per via telematica all'ufficio competente, mediante l'utilizzo del programma di ausilio distribuito dall'amministrazione finanziaria, e con le modalità e le procedure dalla stessa definite, a partire dalla data che viene comunicata agli ordini e collegi professionali dagli uffici tecnici erariali interessati.

Art. 4.

*Aggiornamento*

1. Nel caso in cui le unità immobiliari, oggetto di dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione, risultino prive di rendita catastale, può essere presentata agli uffici tecnici erariali una dichiarazione sostitutiva, con le modalità ed i supporti informatici previsti dall'art. 1 e dal successivo comma 3.

2. È consentito ai proprietari o ai titolari di altro diritto reale di aggiornare la posizione catastale, relativa ai soggetti o ai beni, mediante presentazione di domanda di voltura corredata da relazione notarile, alla quale, ove la discordanza interessi i beni, è annessa apposita relazione tecnica, redatta da professionista abilitato alla presentazione di documenti tecnici e catastali. La relazione notarile contiene gli estremi dei titoli pregressi, delle relative trascrizioni che hanno dato luogo a trasferimenti, costituzioni o estinzioni di diritti reali, e delle correlative domande di voltura, nonché altri elementi comunque giustificativi della legittimità delle variazioni catastali richieste.

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché le domande di voltura, di cui al comma 2 e all'art. 2, sono presentate su supporto informatico, le cui modalità di redazione ed elaborazione sono stabilite con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio.

4. Gli uffici tecnici erariali possono utilizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria per integrare i dati relativi alle unità immobiliari ed ai soggetti, iscritti in catasto.

Art. 5.

*Disposizioni generali*

1. Gli elaborati prodotti conformemente alle procedure informatiche fornite dal dipartimento del territorio hanno efficacia equivalente ai corrispondenti modelli cartacei vigenti o in uso alla data di presentazione dei relativi atti di aggiornamento.

2. I programmi o i supporti informatici di cui agli articoli 1, comma 7, 2, commi 2 e 5, 3 e 4, comma 3, nonché gli aggiornamenti e le relative istruzioni, sono forniti gratuitamente dal dipartimento del territorio ai consigli nazionali delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. È cura dei suddetti consigli nazionali, anche attraverso i rispettivi organi provinciali, rendere pubblici e diffondere i supporti informatici e le relative istruzioni.

3. I modelli, le formalità e le procedure per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente regolamento possono essere modificati o integrati, anche in relazione agli sviluppi tecnologici dei sistemi informatici in dotazione all'amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio.

4. Al fine di perseguire obiettivi di massima trasparenza nei rapporti con i contribuenti, e di fornire strumenti di sicura efficacia e di univoco riferimento agli operatori interni ed esterni all'amministrazione finanziaria, il dipartimento del territorio provvede a raccogliere le disposizioni contenute o previste dal presente regolamento e dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nonché quelle da emanare ai sensi dell'art. 2, commi 1, 1-*sexies* e 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con l'intero corpo delle disposizioni che disciplinano attualmente le procedure di conservazione dei catasti urbano e terreni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 1994

*Il Ministro:* GALLO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
*Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1994*
*Registro n. 3 Finanze, foglio n. 201*

ALLEGATO *A*

Modulario F - Catasto -197 Mod. D1 (C.E.U.)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

*Ufficio Tecnico Eranale di*..................................................................

COMUNE di..................................................................

## ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

**(Legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con Decreto legislativo 8 aprile 1948, N. 514 e con Legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione del Decreto Legge 19 dicembre 1984, n. 853)**

[A] DICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO O NUOVA COSTRUZIONE

TIPO MAPPALE n. ....................
DATI DEL C.T. Fg. ............ Num. .........
UNITA' A DESTINAZIONE ORDINARIA N. ............
SPECIALE E PARTICOLARE N. ............

- ditta n. ............... di ..................
- n. intestati ..................................
- n. unità in costituzione ..............

[1] In corso di costruzione [2] A lavori ultimati

[B] DENUNCIA DI VARIAZIONE Le variazioni di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 sono state realizzate in data........................

TIPO MAPPALE n. ........................
DATI DEL C.T. Fg. ............ Num. .........
UNITA' DERIVATE A DESTINAZIONE ORDINARIA N. ............
SPECIALE E PARTICOLARE N. ............
BENI COMUNI NON CENSIBILI N. ............

- n. unità in soppressione ...........
- n. unità in variazione ................
- n unità in costituzione ...............

[1] variazione planimetrica per :

[a] divisione [d] ampliamento [g] diversa distribuzione degli spazi interni
[b] frazionamento per trasferimenti di diritti [e] demolizione totale [h] ristrutturazione
[c] fusione [f] demolizione parziale [i] frazionamento e fusione

[2] variazione toponomastica [3] ultimazione di fabbricato urbano ( di cui al punto 1 del quadro A)
[4] variazione della destinazione (da.........................................................a.........................................................)
[5] altre variazioni .........................................................................................................

N B Barrare la casella interessata

[C] DENUNCIA DI UNITA' AFFERENTI AD ENTI URBANI (già iscritti o dichiarati al C.E.U.)

TIPO MAPPALE n. ......................
DATI DEL C.T. Fg. ............ Num. .........
UNITA' A DESTINAZIONE ORDINARIA N. ............
SPECIALE E PARTICOLARE N. ............

- n. unità in costituzione ...........

[1] edificazione su area urbana [3] unità afferenti edificate su aree di corte
[2] unità afferenti edificate in sopraelevazione [4] ..................................................

DOCUMENTI ALLEGATI : - n. ........Mod. 1 N parte I; - n. ........Mod. 2 N parte I; - n. ........planimetrie;
- n. ........Mod. 1 N parte II; - n. ........Mod. 2 N parte II; - n. ........pagine elaborato planimetrico

ANNOTAZIONI..................................................................................................

La ditta catastale in atti è aggiornata SI [ ] NO [ ] La situazione in atti delle U.I.U. è aggiornata SI [ ] NO [ ]

NEL CASO DI RISPOSTA NEGATIVA AD ALMENO UNO DEI DUE QUESITI COMPILARE IL QUADRO E

*Ufficio Tecnico Erariale di*..............................................

COMUNE di..........................................................................

**QUADRO I** | **DITTA DA INTESTARE** (da NON compilare in caso di Denuncia di Variazione)

| N. d'ordine | DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | | SEDE LEGALE (comune) | PROVINCIA | DATA di NASCITA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COGNOME | NOME | COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA | | gg | mm | aaa |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**QUADRO U**

| N. d'ordine | PARTITA | OPERAZIONE | Riferimenti Catastali | | | | Ubicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sez. | Foglio | Num. o lettera | Sub. | codice stradario | via, piazza, ecc. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| QUADRO D | BENI COMUNI NON CENSIBILI (1) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sez. | Foglio | Particella n. | sub. | Particella n. | sub. | Particella n. | sub. | Particella n. | sub. |
| ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |
| ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ | ............ |

(1) *Da compilare solo per le dichiarazioni di cui al quadro A e al punto 1 del quadro C*

**QUADRO E** — CRONISTORIA E COLLEGAMENTI DELLE UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DI VARIAZIONE

ELENCO DOCUMENTI INTERMEDI NON REGISTRATI IN ATTI

Voltura n. .................... Anno ............ (1) Atto .................. (2) del ....../....../...... Rep. ............ (3) ord ....................

Voltura n. .................... Anno ............ (1) Atto .................. (2) del ....../....../...... Rep. ............ (3) ord ....................

Voltura n. .................... Anno ............ (1) Atto .................. (2) del ....../....../...... Rep. ............ (3) ord ....................

Voltura n. .................... Anno ............ (1) Atto .................. (2) del ....../....../...... Rep. ............ (3) ord ....................

Dichiarazione di variazione n. .......................... del ....../....../...... Rep. ............ (3) ord ....................

Dichiarazione di variazione n. .......................... del ....../....../...... Rep. ............ (3) ord ....................

Dichiarazione di nuova costruzione n. .......................... del ....../....../...... Rep. ............ (3) ord ....................

Tipi mappali collegati n. .......................... del ......................... ; n. ............... del....../....../..........

(1) Indicare la natura del titolo : Rogito (IST), scrittura privata autenticata (SPR), successione (DEN) ecc.
(2) Data dell'atto o di morte del de cuius
(3) Per i documenti va indicato l'ordine cronologico mediante numerazione araba

ANNOTAZIONI ..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

(1) ______________________ (2) ______________________

(3) ______________________ (4) ________

(5) ______________________ (6) ________ ......................................
(firma)

(7) ______________________ (8) ____ (9) ____ (10) ________

IL TECNICO.................................................... (timbro e firma)......................................................

DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL DICHIARANTE TITOLARE DI DIRITTI REALI.
(1) Cognome (2) Nome (3) Via, piazza (4) N civico (5) Comune. (6) C A P
DATI DEL TECNICO.
(7) Codice Fiscale (8) Codice Albo di iscrizione (9 Provincia di iscrizione (10) Numero di iscrizione

**Riservato all'ufficio** Data.................................. Protocollo ......................................

| Verifica eseguita in data | Eseguita la registrazione | Notifica eseguita in data |
|---|---|---|
| ...................................... | ...................................... | ...................................... |
| ...................................... | ...................................... | ...................................... |
| l'incaricato | l'incaricato | l'incaricato |

**MINISTERO DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Erariale di..............................................................

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA
DICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO A DESTINAZIONE ORDINARIA

MOD. 1NB - Parte I

## A RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO

C.T. Sez. .........., foglio ........, numeri ..........................................................

C.E.U. Sez. .........., foglio ........, numeri ..........................................................

## B RIFERIMENTI TEMPORALI DEL FABBRICATO

ANNO : DI COSTRUZIONE .................. DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE..........................

## C ELEMENTI DESCRITTIVI DEL FABBRICATO

1. POSIZIONE RISPETTO AI FABBRICATI CIRCOSTANTI

☐ Isolato ☐ Contiguo ☐ A schiera

Fa parte di un complesso immobiliare NO ☐ SI ☐

se SI specificare : fabbricati n. ..........

2. DESTINAZIONE E NUMERO DI U.I. IN CUI E' SUDDIVISO IL FABBRICATO

☐ Abitazioni n. ..... ☐ Negozi n. ........
☐ Laboratori n. ..... ☐ Magazzini n. ........
☐ Uffici n. ..... ☐ Box , posto auto n. ........
☐ Autorimesse collettive n. ........
☐ Locali per attività sportive n. ........
☐ Unità immobiliari censibili nel gruppo "B" n. ........

3. IL FABBRICATO SI ARTICOLA IN N. ......... SCALE CON ACCESSO :

☐ unico esterno ☐ plurimo esterno ☐ dal cortile interno

4. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEL FABBRICATO

piani fuori terra n. ........ ovvero minimo n. ........ massimo n. ........
piani entro terra n. ........ ovvero minimo n. ........ massimo n. ........

5. DENSITA' FONDIARIA

- rapporto tra volume fuori terra ed area del lotto ⌊_⌋_⌋_⌋ , ⌊_⌋_⌋_⌋
- rapporto tra volume entro terra ed area del lotto ⌊_⌋_⌋_⌋ , ⌊_⌋_⌋_⌋

6. CORPI ACCESSORI

| | n. 1 | n. 2 | n. 3 | n. 4 |
|---|---|---|---|---|
| piani fuori terra | n. ........ | n. ........ | n. ........ | n. ........ |
| piani entro terra | n. ........ | n. ........ | n. ........ | n. ........ |

7. IL FABBRICATO E' CON CORTILE INTERNO : NO ☐ SI ☐

## D DESTINAZIONE DEGLI SPAZI AD USO COMUNE

1. DESTINAZIONE DEGLI SPAZI COPERTI NEL FABBRICATO

| | | |
|---|---|---|
| Guardiola | | ☐ |
| Alloggio custode | | ☐ |
| Sala riunioni | (mq ............) | ☐ |
| Atrio | (mq ............) | ☐ |
| Porticato - Piloty | (mq ............) | ☐ |
| Lavatoio | (mq ............) | ☐ |
| Piscina | (mq ............) | ☐ |
| Altra destinazione ........................... | | ☐ |

2. DESTINAZIONE DEGLI SPAZI SCOPERTI NEL FABBRICATO

| | | |
|---|---|---|
| Terrazza | (mq ............) | ☐ |
| Cortile e camminamenti | (mq ............) | ☐ |
| Verde | (mq ............) | ☐ |
| Parcheggio auto | (posti n. ............) | ☐ |
| Tennis | (campi n............) | ☐ |
| Piscina | (mq ............) | ☐ |
| Altra destinazione ........................... | | ☐ |

## E POSIZIONE DEL FABBRICATO

TIPO DI AFFACCIO PREVALENTE

| | FACCIATA (*) n. 1 | n. 2 | n. 3 | n. 4 |
|---|---|---|---|---|
| Su strada larga oltre 10 metri | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Su strada larga fino a 10 metri | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Su piazza, largo o simile | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Su distacco con fabbricato per abitazioni ................................ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Su distacco con fabbricato ad uso diverso ........................... | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Su verde pubblico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Su verde privato : parco, giardino, attività agricola | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Altro ........................................ ................................................ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Facciata in aderenza | | ☐ | ☐ | ☐ |

*(*) Dell'accesso principale*

## F CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

1. STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
   - Muratura ☐
   - Cemento armato ☐
   - Ferro ☐
   - Prefabbricate ☐
   - Altre o tipiche del luogo .............................................................. ☐
2. COPERTURA
   - A terrazza praticabile ☐
   - A terrazza non praticabile ☐
   - A tetto ☐
3. TAMPONATURE
   - Muratura ☐
   - Muratura con intercapedine isolante ☐
   - Pannelli prefabbricati ☐
   - Facciate continue in vetro e metallo ☐
   - Altro o tipiche del luogo .............................................................. ☐

## G DOTAZIONI DI IMPIANTI NEL FABBRICATO

IMPIANTO
- Idrico ☐
- Elettrico ☐
- Gas ☐
- Telefonico ☐
- Fognario ☐
- Riscaldamento centralizzato ☐
- Acqua calda centralizzata ☐
- Condizionamento centralizzato ☐
- Citofonico ☐
- Video-citofono ☐
- Antenna TV centralizzata ☐
- Ascensore: (impianti n. ....) ☐
- Montacarichi ☐
- Altro .............................................................. ☐
- Fonti energetiche alternative.............................................................. ☐

## H RECINZIONI

INDICARE LA PRESENZA DI RECINZIONI
- Muratura ☐
- Metalli lavorati ☐
- Maglie metalliche ☐
- Elementi prefabbricati ☐
- Altro .............................................................. ☐

## I FINITURA DELLE PARTI ESTERNE DEL FABBRICATO

1. TIPO PREVALENTE DI FINITURA ESTERNA

| | facc. princ. / | altre |
|---|---|---|
| Tinteggiatura | ☐ | ☐ |
| Resino-plastica | ☐ | ☐ |
| Piastrelle di klinker, cotto o simili | ☐ | ☐ |
| Marmo o pietra naturale | ☐ | ☐ |
| Pannelli in metallo, materiali plastici | ☐ | ☐ |
| Legno | ☐ | ☐ |
| Solo intonaco | ☐ | ☐ |
| Altro o tipiche del luogo.............................................. | ☐ | ☐ |

2. SERRAMENTI ESTERNI DEGLI ACCESSI AL FABBRICATO

| | portone/ | altri accessi |
|---|---|---|
| Legno | ☐ | ☐ |
| Metallo | ☐ | ☐ |
| Altro .............................................. | ☐ | ☐ |

3. FINITURE DI PARTICOLARE PREGIO

Indicare eventuali finiture di carattere ornamentale ..............................................................

## L FINITURA DELLE PARTI INTERNE DEL FABBRICATO

1. TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE DI ATRIO E SCALE

| | atrio | scale |
|---|---|---|
| Marmo o pietra naturale | ☐ | ☐ |
| Piastrelle in ceramica, cotto, gres e simili | ☐ | ☐ |
| Moquette e altri tessili | ☐ | ☐ |
| Materiali plastici e simili | ☐ | ☐ |
| Legno | ☐ | ☐ |
| Altro o tipiche del luogo.............................................. | ☐ | ☐ |

2. TIPO PREVALENTE DI FINITURA DELLE PARETI DI ATRIO E SCALE

| | | |
|---|---|---|
| Idropittura | ☐ | ☐ |
| Resino-plastica | ☐ | ☐ |
| Smalto | ☐ | ☐ |
| Laminati plastici | ☐ | ☐ |
| Legno | ☐ | ☐ |
| Marmo | ☐ | ☐ |
| Altro o tipiche del luogo.............................................. | ☐ | ☐ |

## M VINCOLI ARTISTICI E STORICI

L'IMMOBILE E' SOGGETTO A VINCOLI ARTISTICI O STORICI AI SENSI DELLA LEGGE 1/6/1939 N. 1089 : NO ☐ SI ☐

specificare il tipo di vincolo : ..............................................................

| IL TECNICO | IL DICHIARANTE |
|---|---|
| data.............................................. | data.............................................. |
| Firma e timbro .............................. | Firma.............................................. |

Riservato all'Ufficio — Partita n. ..............................

Prot. n. .............................. Busta n. ..............................

L'incaricato ..............................................................

# MINISTERO DELLE FINANZE
## DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Erariale di............................................

DICHIARAZIONE DI UNITA' IMMOBILIARE A DESTINAZIONE ORDINARIA — MOD. 1NB - Parte II

### a RIFERIMENTI CATASTALI DELL' UNITA' IMMOBILIARE

| Sezione | Foglio | Particella | Subalterno |
|---|---|---|---|
| ............ | ............ | .......................... | ............ |
| ............ | ............ | .......................... | ............ |
| ............ | ............ | .......................... | ............ |
| ............ | ............ | .......................... | ............ |

### b RIFERIMENTI TEMPORALI

ANNO : DI COSTRUZIONE ................. DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE........................

### c DATI METRICI DELL'UNITA' IMMOBILIARE

**C/1 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO "A" E "B"**

☐ (Abitazioni o uffici privati)
☐ (Alloggi collettivi, uffici pubblici, scuole o istituti di cultura)

1) VANI PRINCIPALI
Camere, cucina, stanze, ecc. n. ........... sup. utile mq. ...............

2) ACCESSORI DIRETTI
Bagni, W.C. n. ........... sup. utile mq. ...............
Corridoi, ripostigli, ecc. n. ........... sup. utile mq. ...............

SUPERFICIE LORDA (relativa ai punti 1 e 2) mq. ...............

3) ACCESSORI INDIRETTI
accessori complementari, cantine, soffitte, lavanderie e simili n. ........... sup. lorda mq. ...............

4) DIPENDENZE AD USO ESCLUSIVO
Balconi, terrazzi sup. lorda mq. ...............
Terrazzo coperto, portico sup. lorda mq. ...............

5) PERTINENZE SCOPERTE AD USO ESCLUSIVO
Giardino, cortile sup. lorda mq. ...............
Piscina, sup. mq. ...............
Parcheggio auto per posti numero ...............

6) ALTEZZA MEDIA UTILE DELLA U.I.U. cm. ...............

7) VANI NON ORDINARI
Superficie dei vani principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a centimetri 230 mq. ...............
Superficie degli accessori indiretti aventi altezze utili medie inferiori a centimetri 170 mq. ...............

8) APP.TI DEL PIANO SERVITI DALLA STESSA SCALA : n. ...............

9) UNITA' IMMOBILIARE CON ACCESSO AUTONOMO DALL'ESTERNO DEL FABBRICATO SI ☐ NO ☐

10) PER LE U.I. CENSIBILI NEL GRUPPO "B" INTEGRARE CON LE SEGUENTI INFORMAZIONI
piani fuori terra n. ........... mc. ...............
piani entro terra n. ........... mc. ...............

**C/2 UNITA' IMMOBILIARE CENSIBILE NEL GRUPPO "C"**
( Commerciale ed usi diversi da quelli indicati nel prospetto c/1 )

1) LOCALI PRINCIPALI :
piano ...................... lordi mq. ............. di cui utili mq. ...............
piano ...................... lordi mq. ............. di cui utili mq. ...............

2) LOCALI ACCESSORI DIRETTI :
piano ...................... lordi mq. ............. di cui utili mq. ...............
piano ...................... lordi mq. ............. di cui utili mq. ...............

3) LOCALI ACCESSORI INDIRETTI :
piano ...................... lordi mq. ............. di cui utili mq. ...............
piano ...................... lordi mq. ............. di cui utili mq. ...............

4) DIPENDENZE AD USO ESCLUSIVO
Balconi, terrazzi sup. lorda mq. ...............
Terrazzo coperto, portico sup. lorda mq. ...............

5) PERTINENZE SCOPERTE AD USO ESCLUSIVO
Giardino, cortile sup. lorda mq. ...............
Piscina, tennis............................................. sup. mq. ...............
Parcheggio auto per posti numero ...............

6) NUMERO TOTALE DELLE APERTURE ... delle quali :
su strada...........................su porticati..................su spazi interni...............

7) IL LOCALE HA ACCESSO CARRABILE : SI ☐ NO ☐

8) IL LOCALE E' D' ANGOLO : SI ☐ NO ☐

9) ALTEZZA MEDIA DEI LOCALI PRINCIPALI cm. ...............

10) LOCALI NON ORDINARI
Superficie dei locali principali ed accessori diretti aventi altezze medie inferiori a centimetri 230 mq. ...............
Superficie degli accessori indiretti aventi altezze utili medie inferiori a centimetri 170 mq. ...............

### d DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELL'UNITA' IMMOBILIARE

IMPIANTO AUTONOMO

Riscaldamento ☐
Acqua calda ☐
Condizionamento ☐
Citofonico ☐
Video-citofonico ☐
Ascensore ad uso esclusivo ☐
Ascensore: (impianti n. ....) ☐
Ascensore di servizio ☐
Montacarichi ☐
Altro ................................................................................................ ☐

## e CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI FINITURA

1) TIPO PREVALENTE DI TRAMEZZATURA

- Muratura ☐
- Pannelli ☐
- Pareti mobili ☐
- Altro o tipiche del luogo .................................................. ☐

2) TIPO PREVALENTE DI PAVIMENTAZIONE

| | Camere o stanze | Cucina o bagno | Altri accessori |
|---|---|---|---|
| Marmo o pietra naturale | ☐ | ☐ | ☐ |
| Piastrelle in ceramica, cotto o gres | ☐ | ☐ | ☐ |
| Piastrelle in scaglie marmo | ☐ | ☐ | ☐ |
| Moquette o simili | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gomme o sintetici | ☐ | ☐ | ☐ |
| Parquet | ☐ | ☐ | ☐ |
| Altro .................................................. | ☐ | ☐ | ☐ |

3) TIPO PREVALENTE DI RIVESTIMENTO

| | Camere o stanze | Cucina o bagno | Altri accessori |
|---|---|---|---|
| Tinteggiatura o tappezzeria in carta | ☐ | ☐ | ☐ |
| Piastrelle in ceramica e simili | ☐ | ☐ | ☐ |
| Materiale plastico e simili | ☐ | ☐ | ☐ |
| Altro .................................................. | ☐ | ☐ | ☐ |

4) TIPO PREVALENTE DI INFISSI

| | | Porte d'ingresso | Porte interne |
|---|---|---|---|
| INFISSI INTERNI | Legno | ☐ | ☐ |
| | Legno tamburato | ☐ | ☐ |
| | Metallo | ☐ | ☐ |
| | Altro .................................... | ☐ | ☐ |

| | | Finestre | Doppio infisso | Vetro camera |
|---|---|---|---|---|
| INFISSI ESTERNI | Legno | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Metallo | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Altro ....................... | ☐ | ☐ | ☐ |

GLI ESTERNI SONO FORNITI DI :

- Persiane scorrevoli ☐
- Persiane ad ante ☐
- Avvolgibili in legno ☐
- Avvolgibili in plastica ☐
- Avvolgibili in metallo ☐

5) PARTICOLARI FINITURE DI PARETI E SOFFITTI
Indicare eventuali finiture di carattere ornamentale

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

## f AFFACCI O VEDUTE PARTICOLARI

INDICARE SE L'UNITA' IMMOBILIARE HA VISTA LIBERA SU :

a) opere architettoniche di valore artistico o storico ☐

b) luoghi naturali di valore paesaggistico ☐

c) zone industriali fonti di inquinamento e simili ☐

## g VINCOLI ARTISTICI E STORICI

L'UNITA' IMMOBILIARE E' SOGGETTA A VINCOLI ARTISTICI O STORICI AI SENSI DELLA LEGGE 1/6/1939 N. 1089 : NO ☐ SI ☐

specificare il tipo di vincolo : ..........................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

## h VALORE INDICATIVO DELLA U.I.U. E OSSERVAZIONI

1) DESTINAZIONE D'USO ..........................................................................

..........................................................................................

2) SUPERFICIE COMMERCIALE mq. |_|_|_|_|_|

3) RIPORTARE IL VALORE INDICATIVO DELL'UNITA' IMMOBILIARE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

LIRE |_|_|_|_|_|_|0|0|0|0|0|0|

4) OSSERVAZIONI RELATIVE AL VALORE ED AL CLASSAMENTO PROPOSTO

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

| IL TECNICO | IL DICHIARANTE |
|---|---|
| data.................................................. | data.................................................. |
| Firma e timbro .............................. | Firma.................................................. |

| Riservato all'Ufficio | Partita n. .................................... |
|---|---|
| Prot. n. .......................................... | Busta n. .................................... |
| L'incaricato .......................................................................... | |

**MINISTERO DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Erariale di...................................................

# ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

(Legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 e con legge 17 febbraio 1985, n. 17, di conversione del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853)

## DICHIARAZIONE DI IMMOBILI URBANI compresi nell'art. 10 della legge n. 1249/39

MOD. 2NB - Parte I

**La presente scheda vale per la denuncia di nuova costruzione o di variazione di opifici ed in genere di fabbricati (o loro parti nettamente distinte ed autonome) costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni, nonchè per le altre U.I.U. che non siano raggruppabili in classi.**

### A RIFERIMENTI CATASTALI

C.T. Sez. .........., foglio ........, numeri ..........................................

C.E.U. Sez. .........., foglio ........, numero .......................sub. ..........

### B RIFERIMENTI TEMPORALI (1)

ANNO : DI COSTRUZIONE ................. DI RISTRUTTURAZIONE TOTALE...................

### C AZIENDA (2)

..............................................................................

..............................................................................

Articolata in n. ........fabbricati.

Comprende n. .........unità a destinazione ordinaria

### D COLLEGAMENTO CON INFRASTRUTTURE

Servita da raccordo ferroviario ☐

da autostrada ☐ a km ..........con svincolo riservato ☐

da strade principali ☐ a km ..........

da scalo marittimo ☐

da scalo aeroportuale ☐

(altro) ..............................................................................

.............................................................................. ☐

### E IMPIANTI GENERALI E DI SICUREZZA

Pesa a ponte ☐ fino a tonn...........

Depurazione ☐ nell'azienda ☐ consortile ☐

Abbattimento fumi ☐

Antincendio ☐

uscite di sicurezza ☐ scale di emergenza ☐

Anti-intrusione ☐ con ..............................................

(altro) ..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

### F SISTEMAZIONI ESTERNE

1) PAVIMENTAZIONI

Piazzali..............................................................................

..............................................................................

Parcheggi..............................................................................

..............................................................................

2) SPAZI A VERDE

..............................................................................

..............................................................................

3) RECINZIONI

Altezza media cm ............

realizzata in ..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

4) ACCESSO CUSTODITO CON :

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

5) ALTRO

..............................................................................

..............................................................................

### G DATI METRICI TOTALI DELL'AZIENDA

AREA TOTALE LORDA.......................................................... mq. ............

della quale: - coperta (escluso tettoie) .................................. mq. ............

- tettoie .......................................................... mq. ............
- deposito materiali, vasche, ecc....................... mq. ............
- passaggi e piazzali di manovra....................... mq. ............
- parcheggio ...................................................... mq. ............
  per n. .............. posti
- a verde .......................................................... mq. ............

VOLUME TOTALE ( v.p.p.)....................................................mc. ............

| H | ELEMENTI ESTIMALI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE PROPOSTA CON RIFERIMENTO ALL'EPOCA CENSUARIA : ............................................. (3) |
|---|---|

1. VALUTAZIONE SOMMARIA SULLA BASE DI ELEMENTI COMPARATIVI DI VALORE O DI COSTO

| AREA - FABBRICATI - IMPIANTI FISSI (4) | TIPOLOGIA | DESTINAZIONE | CONSISTENZA mq-mc (5) | VALORI UNITARI Lire/mq - Lire/mc | VALORI (Lire X $10^6$) (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

VALORE COMPLESSIVO (c.t.) Va = ........................ x $10^6$

2. VALUTAZIONE SOMMARIA SULLA BASE DI METODOLOGIE DIVERSE DA QUELLE INDICATE AL PUNTO 1), PER IMMOBILI DI AZIENDE A DESTINAZIONE SINGOLARE ( cave, ecc. .....)

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

VALORE COMPLESSIVO (c.t.) Va = ........................ x $10^6$

3. RENDITA CATASTALE PROPOSTA

La rendita catastale è determinata applicando al valore di mercato sopradeterminato il più probabile saggio di fruttuosità "r", calcolato al lordo delle imposte, scelto fra quelli che il mercato indica in rapporto alla specifica ubicazione e destinazione.

**R.C. = Va x r** = Lire ...................................................................................X.................. = Lire ................................................

c.t. = Lire ................................................

Note :
(1) ove i fabbricati siano stati edificati in epoche diverse, i singoli riferimenti temporali devono essere indicati nella parte II del modello; (2) fabbrica di .... o stabilimento per la produzione di .... oppure teatro, cinematografo, albergo, oppure ospedale, ist. di credito ecc.; (3) precisare l'epoca censuaria di riferimento delle rendite catastali; (4) richiamare i riferimenti planimetrici; (5) la consistenza deve riferirsi ai valori unitari scelti; (6) il valore deve essere arrotondato al milione.

| IL TECNICO | IL DICHIARANTE |
|---|---|
| data............................................... | data........................................ |
| Firma e timbro ................................ | Firma..................................... |

| Riservato all'Ufficio | Partita n. ........................................ |
|---|---|
| Prot. n. ........................................... | Busta n. .......................................... |
| L' incaricato ............................................................................................. | |

**MINISTERO DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Erariale di......................................................

## CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA

(da compilare per ciascun edificio in cui si articola l'azienda)

MOD. 2NB - Parte II

**a RIFERIMENTI GRAFICI DEL CORPO DI FABBRICA**

Numero o lettera di riferimento nella planimetria generale :

.................................................................................................

Numero/i della/e planimetria/e rappresentativa/e :

.................................................................................................

**b RIFERIMENTI DI MAPPA DEL CORPO DI FABBRICA**

Sez. ............, foglio .............., particella n. ...................., sub ...........

Sez. ............, foglio .............., particella n. ...................., sub ...........

**c DESTINAZIONE PRINCIPALE D'USO**

.................................................................................................

**d RIFERIMENTI TEMPORALI (1)**

ANNO: di costruzione .................. di ristrutturazione totale ................

**e IMPIANTI STABILMENTE INFISSI (2)**

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

**f NOTIZIE PARTICOLARI (3)**

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

**g CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

Muratura ☐ Elementi prefabbricati pesanti ☐
Cemento armato ☐ leggeri ☐
Ferro ☐ (altro) .................................... ☐

**h COPERTURA**

A tetto ☐ Ferro ☐
Piana ☐ Cemento armato ☐
Shed ☐ Mista con laterizi ☐
A volta ☐ Legno ☐
(altro) ............................................................................ ☐

**i ALTRI ELEMENTI COSTRUTTIVI E DI FINITURA**

Solai ....................................................................................
Tamponature ........................................................................
Finestre, luci, porte ..............................................................
Pavimentazione prevalente....................................................
Rifinitura esterna prevalente .................................................
Numero e dotazioni servizi igienici .........................................

**l LOCALI AVENTI PECULIARI DESTINAZIONI (ubicati nel fabbricato)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Per ricovero provv. di operai | mq. ........ | Mensa | mq. ........ |
| Pronto soccorso | mq. ........ | Locali di ritrovo | mq. ........ |
| Direzione tecnica | mq. ........ | Custodia | mq. ........ |
| Direzione amministrativa | mq. ........ | (altro) | mq. ........ |

**m DATI METRICI**

| | |
|---|---|
| Piani fuori terra | n. ......... |
| Piani entro terra o seminterrati | n. ......... |
| Superficie coperta | mq. ......... |
| Superficie totale sviluppata ( lorda ) | mq. ......... |
| Volume totale ( v.p.p. ) | mc. ......... |

**IL TECNICO**

data.............................................

Firma e timbro ...............................

**IL DICHIARANTE**

data.............................................

Firma.............................................

**Riservato all'Ufficio** Partita n. .......................................

Prot. n. ............................................ Busta n. ...........................................

L'incaricato ..................................................................................................

NOTE
(1) se differenti dagli altri immobili dell'azienda; (2) ad esempio : altoforno alimentato a .......................volume mc ................., caldaia a vapore, gru a ponte (portata e luce), montacarichi (portata), impianti frigoriferi, ecc.; (3) per teatri e cinematografi indicare il numero dei palchi e dei posti, per gli alberghi la categoria ed i letti, per gli ospedali i letti, ecc..

MOD. EP/1 _ CEU

**MINISTERO DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Erariale di.....................................................

## ELABORATO PLANIMETRICO

Pag. n. .............., di .............

| Ubicazione e riferimenti catastali dell'immobile | |
|---|---|
| Comune ........................................................ | C.T. Fgl. ........... Mapp. .................. |
| Via/piazza ..........................................n. ................ | C.E.U. Fgl. ........... Mapp. .................. |
| **ESTRATTO DI MAPPA** **scala 1: 00** | Tipo mappale n. ............... del ....................... |

| **Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale** | **L'operatore** | **IL TECNICO** |
|---|---|---|
| Protocollo ............................................ | ........................ | .................................. data |
| Sostituisce il precedente mod. EP/1 prot. ........................ | ........................ | |
| Annullato e sostituito dal mod. EP/1 prot. ........................ | ........................ | .................................. firma e timbro |

MOD. EP/2 _ CEU

**MINISTERO DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Erariale di....................................................

**ELABORATO PLANIMETRICO**

Pag. n. .............., di .............

| Comune | Foglio | Numero | Tipo mappale n. | del |
|---|---|---|---|---|
| ........................................................ | ............... | ........................ | ................................ | ..................... |

| **DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI** | **scala 1: 00** |
|---|---|
| | |

| **Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale** | **L'operatore** | **IL TECNICO** |
|---|---|---|
| Protocollo .................................................................................... | ......................... | ..................................................... data |
| Sostituisce il precedente mod. EP/2 prot. ................................................. | ......................... | |
| Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot. ................................................. | ......................... | ..................................................... firma e timbro |

MOD. EP/3 _ CEU

**MINISTERO DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Erariale di..................................................

## ELABORATO PLANIMETRICO

**ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI** Pag. n. .............., di ..............

| Comune | Foglio | Numero | Tipo mappale n. | del |
|---|---|---|---|---|
| ................................................ | ............... | ...................... | ............................ | ...................... |

| Numero | Sub. | UBICAZIONE via - piazza | N. civico | piano | scala | int. | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
| ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale** | **L'operatore** | **IL TECNICO** |
|---|---|---|
| Protocollo ........................................ | ...................... | ................................ data |
| Sostituisce il precedente mod. EP/2 prot. ........................ | ...................... |  |
| Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot. ........................ | ...................... | ................................ firma e timbro |

ALLEGATO *B*

MOD. 26A C.T.

**MINISTERO DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Ufficio Tecnico Erariale di...................................................

## DENUNCIA DELLE VARIAZIONI

(Art. 27, D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917/T.U.I.R.
Art. 1 D.L. 90/90 - Convertito nella Legge del 26 giugno 1990, n. 165)

Comune di .......................................................................................... Sezione ................................. / pag. n. ........di .........

**A** MODIFICAZIONI DI RILEVANZA CENSUARIA NELLE PARTICELLE

Partita di carico ........................................ particelle oggetto di denuncia n. ............................................................................

| Particelle | | porzione | Superficie | Qualità | Codice | Motivo della denuncia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| foglio | numero | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

**B** ESTREMI DI APPROVAZIONE

Tipo di frazionamento n. ...................................... ............................ Tipo mappale n. ............................................................ ..............................

**C** DENUNCIANTE

Cognome/Denominazione ...............................................................................................................

Nome ............................................................................................. codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

via/piazza ............................................................................................. cap ............................ città ..................................................

in qualità di .............................................................................................

Data ........................................................ Firma ..................................................................................

**Riservato all'Ufficio**

Data ............................ Prot. n. ................................................ L'incaricato ..................................................................................

**RISULTATO DELLA VERIFICA**

.............................................................................................................................................................................................

li.............................................. Il Tecnico Erariale ..................................................................................

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE**

La denuncia deve essere compilata in duplice copia per ciascuna partita catastale. Nel caso di più intestati degli stessi beni, la denuncia va presentata da uno solo dei possessori.

Nel quadro C devono essere riportati i dati anagrafici e di residenza del denunciante con sottoscrizione da parte del medesimo; inoltre deve essere riportata la qualità del denunciante, se si tratta di beni intestati a persone giuridiche. Alla denuncia firmata da persona incaricata, deve unirsi la lettera di delega, sottoscritta nelle forme di legge.

Nel caso di particelle derivate da frazionamento non ancora iscritte in partita gli identificativi da indicare nelle colonne 1 e 2 del quadro A devono essere desunti dal documento da cui traggono origine, del quale devono essere indicati gli estremi di approvazione nel quadro B.

Per le particelle parzialmente variate deve essere allegata alla presente denuncia la dimostrazione grafica della suddivisione delle nuove superfici (comma 1 art. 27 d.p.r. 917/86), sulla quale le varie porzioni devono essere contraddistinte con gli stessi indicativi da riportare nella colonna 3 del quadro A.

La colonna 5 del quadro A deve contenere la descrizione della nuova coltura.

La colonna 6 del quadro A deve contenere il codice della nuova coltura da richiedere - ove non conosciuta - agli Uffici Tecnici Erariali.

La colonna 7 del quadro A deve essere compilata solo nel caso di utilizzazione del presente modello per la denuncia di errori riscontrati nei dati censuari imputabili all'Ufficio ai sensi dell'art. 107 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153.

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del D.L. n. 16/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/1993, è il seguente:

«1-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall'anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

1-*sexies*. *(Omissis)*.

1-*septies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52».

— Il D.P.R. n. 605/1973 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 784/1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976.

— Il testo dell'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142/1949, è il seguente:

«Art. 56 *(Compilazione della scheda per la dichiarazione)*. — Ciascuna scheda di dichiarazione deve essere sottoscritta dall'obbligato o dalla persona che da esso ebbe incarico di compilarla e deve contenere le seguenti indicazioni relative all'unità immobiliare urbana dichiarata:

*a)* ubicazione (provincia, comune, località, via, numero civico, scala, piano, numero interno);

*b)* genere della costruzione (in muratura, in legno, in ferro e simili);

*c)* cognome, nome e paternità di ciascuna persona fisica o denominazione della persona giuridica avente titolo di proprietà o di condominio oppure altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, utile dominio, e simili) sull'unità immobiliare, specificando per ognuna di esse il diritto spettante e la quota di partecipazione, quando questa sia diversa dall'intero. Di almeno una delle persone suddette dovrà inoltre indicarsi il comune di residenza;

*d)* provenienza del possesso (per successione, donazione, divisione, compravendita, permuta, costruzione, costituzione di enfiteusi e simili);

*e)* consistenza (numero o specie dei vani, distinti in principali ed accessori, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici, di scuole, di musei e simili; numero di piani e superficie utile in metri quadrati se trattasi di unità immobiliare con destinazione ordinaria ad uso di negozi, botteghe, magazzini. locali di deposito, laboratori per arti e mestieri, autorimesse, palestre, tettoie e simili; volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle costruzioni chiuse e superficie utile in metri quadrati delle tettoie, se trattasi di unità immobiliari costituite da opifici ed in genere costruite per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni);

*f)* aree scoperte od altre dipendenze annesse all'uso dell'unità immobiliare, precisando se esse sono comuni ad altre unità immobiliari;

*g)* servizi dei quali l'unità immobiliare è dotata (acqua potabile, riscaldamento con impianti fissi, luce elettrica, gas, ascensore, simili);

*h)* la persona e la ditta che, come inquilino o come proprietario o usuario, ha in uso, o si riserva l'uso dell'unità immobiliare. Quando l'unità immobiliare all'atto della dichiarazione non è tenuta in uso, la circostanza deve essere fatta presente, precisando il motivo (sfitta, in riparazione, inabitabile, ecc.);

*i)* il canone annuo di fitto se l'unità immobiliare è data in locazione, precisando gli estremi di registrazione del relativo contratto;

*l)* le esenzioni o restrizioni dell'imposta fabbricati delle quali goda il reddito dell'unità immobiliare, precisando il titolo dell'esenzione e se trattasi di esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in quest'utlimo caso la data di scadenza del beneficio;

*m)* cognome, nome, paternità e residenza del dichiarante».

— Il testo dell'art. 20 del R.D.L. n. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1249/1939, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 514/1948, è il seguente:

«Art. 20. — Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17.

Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 679/1969 è il seguente:

«Art. 8 *(Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani)*. — I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'art. 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto dell'avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'amministrazione e devono essere presentate all'ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale, riportante la rappresentanzione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.

Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.

Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514».

— Il testo degli articoli 3, 4, 5, 7 e 14 del D.P.R. n. 650/1972 è il seguente:

«Art. 3 *(Obbligo delle volture catastali)*. — Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione.

Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si esercitano i diritti trasferiti.

È data facoltà di inviare le domande di volture per posta, mediante plico raccomandato».

«Art. 4 *(Domande di volture)*. — Le domande di volture devono essere compilate sopra un modulo a stampa prescritto dall'amministrazione, unitamente alle rispettive note specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza degli avvenuti trasferimenti.

Negli atti e nelle denunce di cui al primo e secondo comma del precedente art. 3, così come nelle domande di volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti devono essere descritti con gli estremi con i quali sono individuati in catasto da desumersi da certificati catastali di date non anteriori a tre mesi rispetto a quelle dei medesimi atti o denunce.

È però consentito derogare dalla norma di cui al precedente comma per atti di eccezionale e dichiarata urgenza. In tal caso nelle dipendenti domande di volture deve essere resa esplicita dichiarazione che gli estremi con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la voltura, benché desunti da certificati di data posteriore agli atti, identificano esattamente gli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate, gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal frazionamento devono essere desunti dai tipi di frazionamento di cui al seguente art. 6.

Alle domande di volture vanno allegati:

*a)* copie in carta libera degli atti civili o giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte, queste ultime corredate dalle copie dei documenti relativi alla successione;

*b)* i certificati catastali, acquisiti ai sensi dei commi precedenti.

Le copie di cui al punto *a)* devono recare una attestazione, resa da pubblici ufficiali ovvero dai competenti uffici, dalla quale risultino la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione.

Quando per tutti o per una parte degli immobili oggetto di trasferimento non vi è concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento stesso, la domanda di voltura deve anche contenere un elenco specificante gli atti o documenti che hanno dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui sopra; ovvero, quando i passaggi intermedi non sono stati convalidati da atti legali, una dichiarazione della parte cedente, autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero un atto notorio in caso di trasferimento per causa di morte, dimostranti la cronistoria dei passaggi medesimi.

Nei casi previsti dal precedente comma quarto, alla domanda di volture deve essere altresì unita una copia del corrispondente tipo di frazionamento dichiarata conforme all'originale da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento.

Coloro che sono obbligati a presentare le domande di volture dipendenti da successioni senza testamento, pur rimanendo responsabili delle domande medesime, che sottoscrivono, possono richiedere per la loro compilazione l'assistenza degli uffici tecnici erariali, sempreché abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della regolare denuncia al competente ufficio».

«Art. 5 *(Presentazione dei tipi di frazionamento)*. — Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso.

L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformità del tipo alle norme vigenti, ne dà attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro venti giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformità: in tal caso non è applicabile la procedura di cui al successivo art. 8, quinto comma; rimane invece operante la facoltà prevista dall'art. 9.

Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essre quindi unito al documento che dà origine al trasferimento per formarne parte integrante, sempreché non siano trascorsi più di sei mesi dalla data della dichiarazione di conformità: questa è tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento.

Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso».

«Art. 7 *(Trasferimenti a misura)*. — Qualora nel documento che dà origine al trasferimento venga dichiarato che il trasferimento stesso ha luogo a misura e non a corpo, la circostanza deve essere fatta risultare nella domanda di volture.

Qualora il traferimento abbia luogo con frazionamento di particelle, il relativo tipo di frazionamento deve essere corredato di tutte le misure idonee a consentire la completa dimostrazione della determinazione delle superfici effettive degli immobili sui quali si esercitano i diritti trasferiti.

Qualora invece il trasferimento non richieda il frazionamento di particelle, le misure necessarie per la dimostrazione di cui al comma precedente devono essere riportate su di un disegno, detto tipo particellare, nel quale viene riprodotta la configurazione delle particelle trasferite.

Ai tipi particellari si applicano, in quanto possibili, tutte le norme previste agli articoli 5 e 6 per i tipi di frazionamento; è escluso in particolare l'obbligo della redazione su di un estratto della mappa catastale».

«Art. 14 *(Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano)*. — Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano».

— Il testo dell'art. 27 del testo unico delle imposte dirette approvato con D.P.R. n. 917/1986, è il seguente:

«Art. 27 *(Denuncia e decorrenza delle variazioni)*. — 1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 26 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.

2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 26 e hanno effetto da tale anno.

3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 26 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.

4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'art. 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 28 del testo unico sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. n. 346/1990, è il seguente:

«Art. 28 *(Dichiarazione della successione)*. — 1. La dichiarazione della successione deve essere presentata all'ufficio del registro competente, che ne rilascia ricevuta; può essere spedita per raccomandata e si considera presentata, in tal caso, nel giorno in cui è consegnata l'ufficio postale, che appone su di essa o sul relativo involucro il timbro a calendario.

2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredita e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti; gli esecutori testamentari.

3. La dichiarazione della successione deve, a pena di nullità, essere redatta su stampato fornito dall'ufficio del registro, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.

4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, questa non si considera omessa se presentata da uno solo.

5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredità o copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.

6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.

7. Non vi è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquantamilioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

8. La dichiarazione nulla si considera omessa».

— Il testo dell'art. 4, comma 21, del D.L. n. 853/1984 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17/1985, è il seguente: «21. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'art. 57 dello stesso decreto».

— Il decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1990, reca: «Procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie automatizzate di note redatte su supporto informatico».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 16/1993 è il seguente: «1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988. n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare in diminuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovuti sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto».

— Il testo dell'art. 9, comma 11, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, è il seguente: «11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'art. 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 come parametro unitario di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A e B, dovrà essere assunto il metro quadrato catastale, in conformità alle norme di attuazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 56 del regolamento approvato con D.P.R. n. 1142/1949 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 20 del R.D.L. n. 652/1939 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4, comma 21, del D.L. n. 853/1984 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 della legge n. 679/1969 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo degli articoli 5 e 7 del D.P.R. n. 650/1972 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986 si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per il testo dell'art. 2, comma 1-*septies*, del D.L. n. 16/1993 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo degli articoli 3, 4 e 14 del D.P.R. n. 650/1972 si veda in nota alle premesse.

— Per il titolo del D.M. 9 gennaio 1990 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 28 del testo unico sulle successioni e donazioni, approvato con D.Lgs. n. 346/1990 si veda in nota alle premesse.

*Nota all'art. 4:*

— Per il testo dell'art. 2, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 16/1993 si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, è il seguente:

«Art. 9 *(Istituzione del catasto dei fabbricati)*. — 1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di «catasto dei fabbricati». L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati devono soddisfare le seguenti condizioni:

*a)* il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche:

*b)* l'immobile deve essere utilizzato, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, dai soggetti di cui alla lettera *a)*, sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nella azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

*c)* il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra, ovvero la funghicoltura, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati:

*d)* il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Il volume di affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si presume pari al limite massimo di cui all'art. 34, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;

*e)* i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie *A/1* ed *A/8*, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali, o comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera *b)* del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3.

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, a sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'art. 2, commi 1-*quinquies* ed 1-*septies*, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

10. Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed automatico aggiornamento del sistema catastale, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni, nonché per la produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 devono tener conto dei nuovi criteri previsti dall'art. 2, comma 1-*sexies* del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, nonché, di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze.

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 mazzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'art. 4 del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 come parametro unitario di consistenza per il classamento delle unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi catastali A e B, dovrà essere assunto il metro quadrato catastale, in conformità alle norme di attuazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, rispettivamente in sostituzione del vano catastale e del metro cubo.

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore puo rifiutare, ai sensi dell'art. 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'art. 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies* del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla modificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione».

— Il testo dell'art. 2, commi 1, 1-*sexies* e 2, del D.L. n. 16/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/1993, è il seguente:

«1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-*bis* e 1-*ter* del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d'estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono computare la diminuzione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione che deve essere presentata per l'anno 1993 ed eventualmente degli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello cui tale dichiarazione si riferisce, la differenza tra l'ammontare delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dovute sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali e quello delle medesime imposte calcolate sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto.

1-*bis* - 1-*quinquies* (*Omissis*).

1-*sexies*. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.

1-*septies* - 1-*undecies* (*Omissis*).

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo».

**94G0293**

# CIRCOLARI

## ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 19 dicembre 1994, n. **19.**

**Decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654: «Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato».**

*Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P.*
*A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni dell'I.N.P.D.A.P.*
*Alla Direzione generale dei servizi periferici del tesoro*
*Alle prefetture della Repubblica*
*Alla regione Valle d'Aosta*
*Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*
*Ai provveditorati agli studi*
*Alle corti di appello*
*Alle direzioni provinciali del Tesoro*
*Alle ragionerie provinciali dello Stato*

e, per conoscenza:

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica*
*Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro*
*Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro*
*Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro*
*Al Ministero della sanità - Gabinetto del Ministro*
*Alla Corte dei conti - Segretariato generale*
*Alle sezioni regionali della Corte dei conti*
*Ai comitati regionali di controllo*
*Alla Ragioneria generale dello Stato*
*All'Istituto nazionale della previdenza sociale*

Il decreto-legge in oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 28 novembre 1994, ha reiterato, seppure con modificazioni, le norme concernenti la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato, già previste dal decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553, non convertito nei termini.

In relazione a tale decreto questo Istituto ha emanato la circolare n. 8 del 14 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1994.

Va precisato, comunque, che definitive istruzioni potranno essere fornite soltanto ad avvenuta conversione in legge del predetto provvedimento legislativo, in considerazione delle innovazioni normative che in materia previdenziale verranno introdotte dalla legge di accompagnamento alla Finanziaria dell'anno 1995, sulla base anche dell'intesa raggiunta dal Governo con le parti sociali il 1° dicembre u.s.

Si esaminano, per ora, le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 654.

DECORRENZA.

Sono soggetti alla sospensione i trattamenti di pensione anticipata relativi al periodo dal 28 settembre 1994 al 1° febbraio 1995.

Si conferma che non risultano colpiti da tale sospensione i trattamenti di pensione decorrenti dal 27 settembre 1994 (ultimo giorno di servizio 26 settembre 1994) riferiti, pertanto, esclusivamente ai dipendenti che avevano maturato diritto a pensione al 31 dicembre 1992 e, quindi, esclusi dal contingentamento nell'anno 1994.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI SOSPESI.

Sono sospesi, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 654, «i trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti» con la conseguenza che la sospensione non riguarda le «pensioni di vecchiaia» e le «pensioni indirette», spettanti, queste ultime, ai superstiti dei dipendenti cessati dal servizio per morte nel periodo suindicato.

ESCLUSIONI.

Il decreto-legge n. 654 stabilisce espressamente i casi in cui la sospensione temporanea delle domande di pensionamento anticipato non si applica e cioè:

nei casi di cessazione dal servizio per invalidità (inabilità) derivante, o meno, da causa di servizio; rientrano nell'ambito della summenzionata fattispecie derogatoria anche i casi di cessazione dal servizio per inabilità relativa alle mansioni svolte, quando la cessazione sia dovuta alla impossibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse. Si ricorda comunque che attiene all'esclusiva competenza delle amministrazioni di appartenenza degli iscritti l'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di cessazione dal servizio per invalidità;

nei confronti dei lavoratori privi della vista;

nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, cessati dal servizio prima del 28 settembre 1994, siano in attesa del nuovo termine di decorrenza della pensione che dall'art. 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è stato spostato al 24 dicembre 1994;

nei confronti dei dipendenti che possano far valere un'anzianità contributiva, alla data di cessazione dal servizio, non inferiore a 40 anni ovvero all'anzianità contributiva massima prevista dagli ordinamenti di appartenenza; al riguardo, si precisa che, secondo le disposizioni degli ordinamenti delle ex Casse pensioni già amministrate dalla soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, l'arrotondamento consentito è quello mensile, previsto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la conseguenza che 39 anni, 11 mesi e 16 giorni sono pari a 40 anni;

nei confronti dei dipendenti (con particolare riferimento alle aziende municipalizzate) il cui periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto di lavoro sia iniziato anteriormente al 28 settembre 1994; precisato che il predetto periodo di preavviso decorre dalla data di presentazione della relativa domanda, si fa presente che:

*a)* la citata circostanza deve essere certificata dall'ente datore di lavoro;

*b)* il periodo compreso fra la data iniziale del preavviso e quella di cessazione del rapporto di lavoro deve intendersi come periodo di preavviso lavorato agli effetti della fattispecie derogatoria;

nel caso di pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie con riferimento a processi di ristrutturazione degli enti di appartenenza;

nei confronti dei dipendenti eccedenti degli enti locali, per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno.

In conclusione, la novità più rilevante del decreto-legge n. 654, rispetto al decreto n. 553, è quella di consentire il pagamento della pensione in favore dei dipendenti che ne abbiano maturato il diritto almeno dal 1° gennaio 1993, con decorrenza 24 dicembre 1994, ai sensi dell'art. 11, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

REVOCA E RIASSUNZIONE.

Il decreto-legge in esame prevede per i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche la facoltà di revocare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, le domande di pensionamento, ancorché accettate dagli enti di appartenenza.

Viene così superata la norma contenuta nell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 553/1994 che concedeva la predetta facoltà di revoca soltanto a coloro che avevano presentato la domanda di collocamento in pensione successivamente al 1° luglio 1994.

È prevista, inoltre, la possibilità, per i cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994, di essere riammessi, previa presentazione di apposita domanda, entro il 28 dicembre 1994.

Il periodo che va dalla cessazione dal servizio alla riammissione — è questa un'ulteriore novità rispetto al precedente decreto-legge n. 553 — non interrompe la continuità del rapporto di impiego; esso viene considerato equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti ed utile ai fini del trattamento economico, con regolare assoggettamento a contribuzione.

NUOVE DECORRENZE DELLE PENSIONI ANTICIPATE.

L'art. 2 del decreto-legge in esame stabilisce una «disciplina transitoria» per il conseguimento del trattamento di pensione in favore dei dipendenti privati e pubblici che abbiano presentato, entro la data del 28 settembre 1994, domanda di collocamento a riposo anticipato, debitamente accettata, alla stessa data, dagli enti di appartenenza con le consuete modalità (si veda, al riguardo, la circolare I.N.P.D.A.P. 18 febbraio 1994, n. 4, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994), ancorché, avvalendosi delle facoltà di cui al predetto art. 1, comma 3, abbiano revocato la domanda di pensionamento anticipato ovvero, qualora cessati dal servizio, siano stati riammessi.

La disciplina transitoria prevede anzianità (contributiva o di servizio) e date diverse per il conseguimento e la decorrenza della pensione:

dal 1° luglio 1995, per i dipendenti con anzianità non inferiore a 37 anni maturati al 28 settembre 1994;

dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti con anzianità non inferiore a 31 anni maturati al 28 settembre 1994;

dal 1° gennaio 1997, per i dipendenti con anzianità fino a 30 anni maturati al 28 settembre 1994.

A tali trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi, se più favorevoli rispetto a quelle eventualmente in vigore alla data di decorrenza della pensione, le riduzioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (allegato *A*). Esse non riguardano pertanto, i dipendenti che cesseranno dal servizio con anzianità non inferiore a 35 anni.

Per quanto concerne, poi, le modalità attuative delle indicate riduzioni, si rinvia alle disposizioni impartite da questo Istituto con la già citata circolare 18 febbraio 1994, n. 4.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO.

Va precisato che per la liquidazione del trattamento di fine servizio si continuerà a far riferimento alla data di cessazione dal servizio e non a quella di decorrenza della pensione. Ai fini del predetto trattamento restano comunque ferme le norme vigenti sull'arrotondamento dei servizi utili ad anni interi.

*Il commissario:* SEPPIA

---

ALLEGATO *A*

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

| Anni mancanti al raggiungimento del requisito contributivo di 35 anni | Percentuale di riduzione per il calcolo della pensione anticipata |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 9 |
| 6 | 11 |
| 7 | 13 |
| 8 | 15 |
| 9 | 17 |
| 10 | 20 |
| 11 | 23 |
| 12 | 26 |
| 13 | 29 |
| 14 | 32 |
| 15 | 35 |

94A8158

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) con deliberazione n. 21 del 10 maggio 1993, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del rag. Antuono Rapacciuolo per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Napoli, con nota n. 6736/Gab.EE.LL. dell'8 ottobre 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto rag. Antuono Rapacciuolo ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona della dott.ssa Emilia Tesoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 la dott.ssa Emilia Tesoro è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del rag. Antuono Rapacciuolo.

**94A8189**

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di San Giovanni Teatino

Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze, n. 7457 del 24 settembre 1994, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di San Giovanni Teatino (Chieti) riportato in catasto dello stesso foglio 13, particelle 4123, 4127, 4129 e 4128, per una superficie complessiva di mq 500.

**94A8190**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 23 dicembre 1994*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1644,18 |
| ECU | 1982,55 |
| Marco tedesco | 1041,28 |
| Franco francese | 301,44 |
| Lira sterlina | 2547,16 |
| Fiorino olandese | 930,33 |
| Franco belga | 50,680 |
| Peseta spagnola | 12,304 |
| Corona danese | 265,38 |
| Lira irlandese | 2510,01 |
| Dracma greca | 6,733 |
| Escudo portoghese | 10,125 |
| Dollaro canadese | 1177,36 |
| Yen giapponese | 16,376 |
| Franco svizzero | 1234,83 |
| Scellino austriaco | 147,98 |
| Corona norvegese | 238,70 |
| Corona svedese | 219,33 |
| Marco finlandese | 342,11 |
| Dollaro australiano | 1275,06 |

**94A8223**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994».** (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1994).

Nell'art. 10, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 11, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... in lire *743* miliardi per l'anno 1999 ...», leggasi: «... in lire *643* miliardi per l'anno 1999 ...».

**94A8222**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 3 0 0 0 9 4 *

**L. 1.300**